

COMMISSIONE IX

LAVORI PUBBLICI

12.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 GIUGNO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE BOTTA

INDICE

	PAG.		PAG.
Missione:			
BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente</i>	3	5 marzo 1982, n. 60, concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici (448);	
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		PUMILIA ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e al decreto legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60, concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici (871);	
PERNICE ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge			

IX LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1984

	PAG.		PAG.
RUSSO FERDINANDO e SINESIO: Modifiche ed integrazioni alle norme concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici (829)	3	Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente</i>	3, 4	Istituzione dell'ufficio per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria dell'ANAS (1247)	9
ALBORGHETTI GUIDO	3	BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente</i>	9, 10
COLUMBA MARIO	4	BONETTI MATTINZOLI PIERA	10
ERMELLI CUPELLI ENRICO	4	ROCELLI GIANFRANCO, <i>Relatore</i>	9
GORGONI GAETANO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	4	TASSONE MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	10

La seduta comincia alle 11,30.

ORLANDO FABBRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Oreste Lodigiani è in missione per incarico del suo ufficio.

Seguito della discussione delle proposte di legge Pernice ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60, concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici (448); Pumilia ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60, concernente interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici (871); Russo Ferdinando e Sinesio: Modifiche ed integrazioni alle norme concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici (829).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Pernice ed altri: « Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536,

e al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60, concernente interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici »; Pumilia ed altri: « Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60, concernente interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici »; Russo Ferdinando e Sinesio: « Modifiche ed integrazioni alle norme concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici ».

Poiché l'onorevole Ferrarini mi ha comunicato di non poter intervenire nella seduta odierna, riferirò io stesso sui lavori del Comitato ristretto, nominato per la formulazione degli articoli che ha concluso i suoi lavori elaborando un nuovo testo; in esso sono state in gran parte recepite le proposte di modifica avanzate al testo precedentemente elaborato e, anche se è tuttora aperto il problema dell'opportunità di indicare una suddivisione territoriale dei fondi, auspico che, non appena giunti i prescritti pareri, si possa giungere alla definitiva approvazione del provvedimento.

GUIDO ALBORGHETTI. Signor presidente, concordo con la sua proposta poiché ritengo che il nuovo testo risponda meglio alle considerazioni formulate in occasione del rinvio operato dal Presidente della Repubblica in chiusura della scorsa legislatura, in ordine alle esigenze di copertura del provvedimento.

Credo che sotto questo profilo debba essere compiuto ogni sforzo, perché la copertura sia operativa.

Dichiaro che il gruppo comunista è favorevole ad un invio immediato del testo alle varie Commissioni, al fine di acquisirne i pareri e di pervenire all'approvazione più rapida possibile.

MARIO COLUMBA. Signor presidente, mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole Alborghetti. Ritengo che il testo così modificato risponda alle esigenze delle popolazioni colpite dalle calamità in misura più efficace e alla necessità di avere una esatta copertura finanziaria. A tal proposito, ritengo che si debba richiedere al più presto il parere della V Commissione bilancio, per identificare appunto in maniera più esatta la copertura delle esigenze manifestate nel testo che è stato formulato; ritengo altresì che si debba poi procedere con la massima celerità all'approvazione definitiva del provvedimento, a fronte dei notevoli ritardi che si sono già verificati.

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Signor presidente, il gruppo repubblicano è favorevole al provvedimento, tenendo anche conto dell'*iter* contrastato che ha avuto e ricordando la vicenda che abbiamo tutti vissuto alla scadenza della precedente legislatura.

Mi permetto di osservare, proprio in relazione alla copertura, che essa dal punto di vista quantitativo è irreprensibile, ma che occorrerà verificare se l'imputazione al Fondo investimenti occupazione si lega correttamente con i criteri che presiedono all'impostazione del provvedimento al nostro esame.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor presidente, esprimo il parere favorevole del Governo alla nuova formulazione del testo unificato.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione degli articoli del nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto comporta una variazione di spesa nonché un pronuncia-

mento della I Commissione affari costituzionali, li porrò in votazione in linea di principio, dopo averne dato lettura.

ART. 1.

L'articolo 2-bis del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è sostituito dal seguente:

« Per la ricostruzione o la riparazione di unità immobiliari, ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, danneggiate dal terremoto e destinate o adibite ad attività dei settori dell'artigianato, del turismo, dell'agricoltura, della pesca, del commercio all'ingrosso o al minuto, delle somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande, ovvero adibite a studi professionali nonché di quelle adibite ad uso delle pubbliche amministrazioni, è concesso, ai soggetti che risultino, alla data del sisma, titolari del diritto di proprietà ovvero titolari dell'impresa, un contributo pari al 75 per cento delle spese necessarie. In caso di immobile locato, l'erogazione del contributo comporta la proroga del contratto di locazione di almeno cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori ».

(È approvato).

ART. 2.

Il termine per la presentazione della domanda di contributo, di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, già prorogato al 31 marzo 1982, è riaperto e prorogato fino a centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nel caso di inerzia del proprietario la domanda può essere presentata, entro il termine ulteriore di sessanta giorni, dal titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile ovvero dal conduttore dello stesso.

(È approvato).

ART. 3.

Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 536, è sostituito dal seguente:

« Gli aventi diritto ai contributi di cui alla lettera a) del primo comma del medesimo articolo 9 possono rinunciare optando entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge per la assegnazione di un alloggio realizzato dal comune ai sensi del successivo articolo 7 ».

(È approvato).

ART. 4.

L'articolo 2 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 536, è sostituito dal seguente:

« Per la riparazione di unità immobiliari non irrimediabilmente danneggiate dal terremoto del giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino, Marsala, Campobello di Mazara e Castelvetro, e destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del sisma è assegnato un contributo secondo le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni ».

(È approvato).

ART. 5.

Il sesto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è così modificato:

« La commissione esprime le proprie determinazioni entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di presentazione di ciascuna perizia ».

(È approvato).

ART. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è soppresso.

(È approvato).

ART. 7.

Entro il 31 luglio di ogni anno i sindaci dei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino, Marsala, Campobello di Mazara inviano una dettagliata relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536, approvata dai rispettivi consigli comunali, al Ministro dei lavori pubblici, che la trasmette al Parlamento.

Ad eventuali, ulteriori variazioni di spesa connesse al completamento delle opere a totale carico dello Stato nonché alla ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato, si provvede mediante apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

(È approvato).

ART. 8.

Agli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, e dell'articolo 1 della legge 7 marzo 1981, n. 64, gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumità debbono essere eseguiti, a cura e a carico dell'Ispettorato generale delle zone terremotate, anche sulle unità immobiliari non soggette a trasferimento.

(È approvato).

ART. 9.

Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 7 marzo 1981, n. 64, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di trasferimento totale o parziale dell'immobile per atto tra vivi al-

l'acquirente o al donatario è concesso il contributo spettante al proprietario al 14 gennaio 1984, dell'immobile danneggiato, contributo conteggiato ai sensi delle norme in vigore all'atto della concessione ancorché l'immobile sia stato oggetto di più trasferimenti, purché l'acquirente o il donatario abbia i requisiti previsti dalle leggi vigenti per la concessione di un mutuo edilizio agevolato da parte dello Stato ».

(È approvato).

ART. 10.

Il disposto di cui al terzo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, è efficace anche in relazione alle concessioni ed alle attribuzioni finanziate con fondi stanziati nelle precedenti leggi purché i progetti non siano stati approvati con decreto operativo prima dell'entrata in vigore della citata legge.

(È approvato).

ART. 11.

Le domande di contributo relative ad immobili distrutti o danneggiati nei comuni di cui agli articoli 9 e 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, presentate entro i termini previsti dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, ed indirizzate, erroneamente, ad organi non competenti, o erroneamente trasmesse dai comuni anche con unico protocollo, sono da considerare valide al fine della concessione dei contributi.

(È approvato).

ART. 12.

Agli effetti del settimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, sono da considerarsi assegnatari in dipendenza od a causa degli eventi si-

smici anche coloro che facevano parte di nuclei familiari di terremotati che vivevano o vivono in ricoveri provvisori ancorché nei loro confronti non sia stato emesso formale provvedimento di assegnazione.

(È approvato).

ART. 13.

Agli effetti dell'articolo 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, ai proprietari dei fabbricati da demolire per l'attuazione dei piani particolareggiati che hanno optato per i benefici previsti dallo stesso articolo e dalle successive modificazioni ed integrazioni, i contributi vanno concessi anche nelle more dell'attuazione dei piani particolareggiati.

(È approvato).

ART. 14.

All'articolo 17-bis del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1981, n. 536, è aggiunto il seguente comma:

« Sono da considerarsi urbane, fra l'altro, le unità immobiliari iscritte nel catasto urbano e tutte quelle che prescindendo dalle risultanze catastali al momento del sisma insistevano all'interno del centro urbano ».

(È approvato).

ART. 15.

Agli effetti dell'articolo 17-ter, del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, la situazione di fatto, attestata con la dichiarazione giurata prevale, in caso di disaccordo, sulle risultanze catastali, ancorché le variazioni non siano state richieste, prima del sisma, al competente ufficio del Catasto.

(È approvato).

ART. 16.

Sono da considerare titolari del beneficio di cui all'articolo 5 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, coloro che occupavano in buona fede gli immobili sinistrati, ancorché non residenti, testimoniato con dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536.

(È approvato).

ART. 17.

Le varianti e gli ampliamenti ai programmi di trasferimento dei comuni di cui agli articoli 9 e 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, sono approvati con le procedure di cui al quarto comma dell'articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, numero 241, e di cui alla legge 29 luglio 1968, n. 858.

La progettazione delle varianti e degli ampliamenti, previa richiesta, può essere affidata in concessione dall'Ispettorato generale delle zone terremotate ai comuni.

(È approvato).

ART. 18.

L'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 7 marzo 1981, n. 64, è sostituito dai seguenti:

« Alla spesa necessaria per l'espropriazione e la realizzazione delle opere di riparazione, ristrutturazione e/o ricostruzione, si provvede con i contributi spettanti alle ditte espropriate e, per la parte eccedente, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al terzo comma dell'articolo 1 della presente legge con fondi a totale carico dello Stato.

I progetti delle opere da eseguire, ivi compresi gli atti finalizzati all'espropriazione, vengono approvati e finanziati con deliberazione della Commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e con decreto dell'Ispettore generale delle zone terremotate.

I progetti possono essere finanziati ed eseguiti anche per stralci esecutivi finalizzati al consolidamento, alla chiusura ed alla salvaguardia degli immobili, utilizzando le quote di contributo spettanti ai proprietari ».

(È approvato).

ART. 19.

Fatta salva la procedura di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, i contributi di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, competono anche al proprietario che non sia persona fisica.

(È approvato).

ART. 20.

Il secondo comma dell'articolo 17-*quater*, del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536, è sostituito interamente dal seguente:

« Nel caso di lavori iniziati e sospesi entro il 31 dicembre 1979, per i quali non siano stati presentati stati di avanzamento, l'interessato può presentare domanda, nel termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla Commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, ai fini della rideterminazione del contributo che comunque va concesso per la parte di opere non realizzate alla data di scadenza delle domande presentate ».

(È approvato).

ART. 21.

Per i beneficiari di decreti di contributo i quali non abbiano potuto iniziare i lavori per indisponibilità a qualunque titolo dei lotti, il contributo dovrà essere rideterminato al momento della effettiva disponibilità dei lotti.

I soggetti di cui al primo comma potranno presentare domanda nel termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 22.

Le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 18 della legge 29 aprile 1976, n. 178, prorogate fino all'anno 1983 dall'articolo 5 della legge 7 marzo 1981, n. 64, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1986.

(È approvato).

ART. 23.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 29 aprile 1978, n. 176, è sostituito dai seguenti:

« Il contributo per la ricostruzione della prima unità immobiliare è commisurato al numero dei componenti il nucleo familiare del proprietario danneggiato, quale si rileva dallo stato di famiglia alla data di entrata in vigore della legge 29 aprile 1978, n. 178, anche se di esso nucleo facciano parte parenti fino al terzo grado e/o affini entro il secondo grado non conviventi nel biennio precedente e non a carico del titolare del beneficio.

Per i cittadini residenti all'estero la situazione di famiglia può essere provata anche con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ».

(È approvato).

ART. 24.

All'articolo 20 della legge 7 marzo 1981, n. 64, sono aggiunti i seguenti commi:

« La retrocessione avviene previo parere favorevole del Consiglio comunale del comune ove ricade l'area o l'immobile da restituire.

Non è dovuto canone di concessione o di locazione per l'area o immobile a carico dei vecchi proprietari o loro eredi, a decorrere dalla data di esproprio ».

(È approvato).

ART. 25.

L'attività e il funzionamento dell'Ispettorato generale alle zone terremotate del Belice, di cui all'articolo 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64, è ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 1985.

(È approvato).

ART. 26.

Il periodo massimo di assunzione del personale di cui al secondo comma dell'articolo 19 della legge 7 marzo 1981, n. 64 è aumentato da tre a cinque anni.

Alla copertura del relativo onere - valutato in lire 500 miliardi - si provvede con lo stanziamento di cui al successivo articolo 28.

(È approvato).

ART. 27.

Per far fronte agli oneri di carattere generale connessi al funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968, la spesa autorizzata con l'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è elevata a lire 800 milioni.

L'ulteriore stanziamento di cui al comma precedente sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1984.

Alla suddetta spesa si farà fronte con i fondi stanziati dall'articolo 28 della presente legge.

(È approvato).

ART. 28.

Per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli dall'8 al 27 della presente legge è stanziata per l'anno 1984 la ulteriore somma di lire 5.500 milioni, in aggiunta a quella prevista dalla legge 7 marzo 1981, n. 64.

(È approvato).

ART. 29.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 10.000 milioni di lire per il 1984, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984, alla voce Fondo investimenti occupazione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 30.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Trasmetterò alla V Commissione bilancio e alla I Commissione affari costituzionali il nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto, affinché ne valutino le conseguenze finanziarie e quelle sul piano della costituzionalità.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione dell'ufficio per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria dell'ANAS (1247).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione dell'ufficio per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria dell'ANAS ».

L'onorevole Rocelli ha facoltà di riferire sui lavori del Comitato ristretto.

GIANFRANCO ROCELLI, *Relatore*. Signor presidente, il Comitato ristretto, dopo essersi riunito più volte, dopo aver sentito la direzione generale dell'ANAS e le rappresentanze dei sindacati in sede nazionale, dopo aver preso visione di alcuni documenti del movimento sindacale delle regioni interessate e dopo aver preso visione anche di un documento dell'amministrazione provinciale di Catanzaro, propone delle modifiche al testo del disegno di legge presentato dal Governo.

Il Comitato ristretto, peraltro, fatte le sue valutazioni, ritiene che non si debba procedere all'abbinamento, prospettato all'inizio della discussione, con il disegno di legge n. 798, data la specificità della materia e l'urgenza di andare incontro ad esigenze da soddisfare con celerità anche in relazione alle osservazioni formulate dalla Corte dei conti.

Il Comitato ristretto propone, pertanto, di mantenere inalterato il primo articolo e di modificare il secondo nel modo seguente: « All'ufficio anzidetto vengono mantenute le seguenti competenze: 1) l'autostrada Salerno-Reggio Calabria; 2) le aste di raccordo e le tratte di strade costruite o migliorate dall'Ufficio medesimo che servono da collegamento tra gli svincoli autostradali e le strade statali o le strade di grande comunicazione; 3) la strada di grande comunicazione Paola-Cosenza-Croto-

ne limitatamente alla tratta Cosenza-Crotone; 4) la strada di collegamento tra lo svincolo autostradale Grimaldi-Altília e l'abitato di Colosimi».

Si tratta, in pratica, di un emendamento proposto dal Governo. Occorre chiarire al riguardo che le strade statali di cui ai punti 3) e 4) sono state a suo tempo realizzate e fino ad oggi gestite dall'Ufficio speciale per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria; in particolare, lungo la tratta Camigliatello-Crotone della strada di grande comunicazione Paola-Cosenza-Crotone l'Ufficio suddetto ha in corso i lavori di completamento.

Il Comitato ristretto propone, infine, di lasciare inalterati i restanti due articoli del disegno di legge.

Sollecito a questo punto l'approvazione in linea di principio e l'invio alle Commissioni I e V per il prescritto parere del nuovo testo dell'articolo 2, auspicando che nel più breve tempo possibile vi sia l'opportunità di approvare definitivamente il provvedimento.

PIERA BONETTI MATTINZOLI. Signor presidente, in sede di Comitato ristretto è stata effettivamente valutata l'esigenza di approvare questo provvedimento separatamente rispetto a provvedimenti più generali di ristrutturazione dell'ANAS, anche per venire incontro a situazioni ed attese che esistono nel territorio interessato.

A noi sembra che la nuova formulazione dell'articolo 2 sia precisa e risponda all'esigenza di chiarimento che era stata avanzata anche dagli enti locali. Il gruppo comunista voterà pertanto in linea di principio l'emendamento, affinché le competenti Commissioni possano esprimere il prescritto parere e si possa così giungere in modo rapido alla definitiva approvazione del disegno di legge.

MARIO TASSONE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è d'accordo con il relatore e, come già avuto modo di dire in sede di Comitato ristretto, l'esame separato di questo disegno di legge rispetto a provvedimenti di ordine più generale si rende necessario

proprio per regolare la materia in tempi brevi, considerando poi che la Corte dei conti ne sta sollecitando l'approvazione.

L'emendamento presentato dal Governo individua con certezza i compiti dell'ufficio speciale, differenziato dal compartimento della Calabria; le polemiche cui faceva riferimento il relatore quando ha ricordato l'ordine del giorno del consiglio provinciale di Catanzaro riguardano soprattutto l'incertezza esistente in materia. Con questa modifica si attribuiscono all'ufficio speciale competenze già esistenti (gestione ad esempio di alcuni blocchi stradali) e si stabilisce in modo migliore cosa significhi raccordo, cioè il momento di collegamento immediato con l'autostrada, evitando sconfinamenti ai danni delle competenze del compartimento della Calabria.

Concordando sulle conclusioni cui è pervenuto il Comitato ristretto, sollecito l'approvazione di questo disegno di legge al più presto.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 2:

ART. 2.

All'Ufficio anzidetto vengono mantenute le seguenti competenze:

1) l'Autostrada SARC;

2) le aste di raccordo o le tratte di strade costruite o migliorate dall'Ufficio medesimo che servono da collegamento tra gli svincoli autostradali e le strade statali o le strade di grande comunicazione;

3) la strada di grande comunicazione Paola-Cosenza-Crotone limitatamente alla tratta Cosenza-Crotone;

4) la strada di collegamento tra lo svincolo autostradale Grimaldi-Altília e l'abitato di Colosimi.

Poiché l'approvazione di questo emendamento comporterebbe variazioni di spesa e poiché importa anche un pronuncia-

mento della I Commissione affari costituzionali, lo pongo in votazione in linea di principio per la trasmissione alle competenti Commissioni.

(È approvato).

Trasmetterò l'emendamento alla V Commissione bilancio ed alla Commissione affari costituzionali affinché ne valutino le conseguenze finanziarie e quelle sul piano

della costituzionalità. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,15.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO